



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MISIANI, ALFIERI, ASTORRE, COLLINA,
COMINCINI, D’ARIENZO, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, ROJC,
STEFANO, TARICCO, VATTUONE e VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2021

Ordinamento della giurisdizione tributaria

ONOREVOLI SENATORI. - Sono ormai maturi i tempi per una riforma radicale dell'assetto ordinamentale della giustizia tributaria e ciò appare evidente al solo considerare l'interesse destato sul tema in Parlamento: soltanto in questa legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge, accomunati dalla presa d'atto dei *vulnera* presenti nell'attuale assetto normativo e dalla chiara manifestazione dell'esigenza di superarli.

L'impianto attuale della giustizia tributaria, molto risalente, ha dato indubbiamente molti buoni frutti. Tra questi, assai apprezzabile, la rapidità dei giudizi, almeno nelle fasi di merito.

Non possono essere sottaciuti, tuttavia, i segnali che impongono una riforma dell'intero assetto ordinamentale, a partire dal sovraccarico di lavoro della sezione tributaria della Corte di cassazione, che rischia di mettere in crisi l'esercizio della funzione nomofilattica.

Le sollecitazioni per una riforma strutturale sono numerose e provengono persino dagli stessi giudici tributari attualmente in servizio, così come dal mondo professionale e dalle più alte magistrature. Anche la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 227 del 20 ottobre 2016, resa su ordinanza di rimessione della commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, ha auspicato un intervento del legislatore che possa garantire una piena autonomia e indipendenza del giudice tributario.

Occorre considerare anche la necessità di conformare l'impianto della giustizia tributaria ai fondamentali principi consacrati dalla Carta costituzionale, in particolare - ma non solo - all'articolo 111, così come dall'articolo 6 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto ai quali da più parti si sono paventate incompatibilità dell'impianto oggi vigente.

I disegni di legge presentati durante questa legislatura si pongono tutti, seppure con diversi accenti, nel solco di tali esigenze e rivelano una volontà politica diffusa, che prende forma in rilevanti tratti comuni alle diverse proposte su alcune questioni fondamentali. Anzitutto l'introduzione di un giudice professionalizzato ed assunto mediante concorso pubblico, che sia del tutto indipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Da ultimo, la VI Commissione permanente della Camera dei deputati il 12 ottobre scorso ha impegnato il Governo ad una complessiva revisione della giustizia tributaria, che preveda, al suo interno, l'affidamento delle controversie ad un giudice speciale tributario, a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico, valutando l'opportunità di inserire una riserva di posti in favore di tutte le professionalità attualmente impegnate nelle commissioni tributarie.

L'articolato che segue è coerente con la risoluzione della VI Commissione della Camera dei deputati e allo stesso tempo compendia e valorizza i punti nodali delle proposte già presentate in Parlamento.

Su tali premesse, l'auspicio è che questa proposta possa costituire un'occasione di convergenza al fine di conseguire l'obiettivo di un impianto della giustizia tributaria effettivamente indipendente, anche tenuto conto della rilevanza economica delle questioni attinenti alla materia fiscale, che coinvolgono non solo gli interessi dello Stato ma

anche quelli dei contribuenti, nazionali e stranieri che investono nel nostro Paese.

Di seguito si espongono, dunque, i punti cardine di questo disegno di legge.

Gestione e organizzazione della nuova giustizia tributaria

I caratteri fondamentali della giustizia tributaria sono fissati sin dall'articolo 1 del disegno di legge, che sancisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria. Al fine di garantire l'indipendenza del giudice tributario, non soltanto sostanziale ma anche nella sua accezione, parimenti rilevante sul piano costituzionale, della sua « apparenza », vale a dire nella percezione diffusa, si ritiene irrinunciabile distaccare l'organizzazione e la gestione dell'apparato giurisdizionale tributario dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è organicamente legato anche all'Amministrazione finanziaria, la quale però è una delle parti in causa nei contenziosi fiscali. A tal fine si è ritenuto di trasferire le relative attribuzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La proposta interviene altresì sulla natura dei giudici e sulla distribuzione geografica degli organi giudicanti, che vengono denominati tribunali tributari e corti d'appello tributarie.

A tale ultimo proposito, la proposta intende risolvere l'attuale inefficienza della distribuzione per province delle commissioni tributarie di primo grado, che emerge anche dai dati statistici raccolti nella relazione finale della commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria: infatti, a fronte di una tendenza in diminuzione del contenzioso, ben 74 su 103 commissioni tributarie provinciali registrano un numero di ricorsi pendenti inferiore a 1.000. Su questa scorta, l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede una ripartizione geografica per regioni dei tribunali tributari, sul modello della giustizia amministrativa, di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Un tale assetto permetterebbe una migliore suddivisione dell'organico giudicante, nonché del personale di cancelleria ed eviterebbe di disperdere importanti risorse mediante un relativo accentramento della giurisdizione.

La nuova composizione della magistratura tributaria

Come anticipato, uno dei principali obiettivi è il ripensamento della figura del giudice tributario. La presente proposta si prefigge di giungere a contemperare la necessità imprescindibile di affidare la giustizia tributaria a un giudice a tempo pieno e l'opportunità di preservare le preziose esperienze degli attuali giudici facenti parte delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

In tale direzione, il ruolo della magistratura tributaria è composto dai giudici, di cui agli articoli 6 e 7, e dai giudici onorari, di cui all'articolo 8.

Quanto ai primi, si tratta di un nuovo ruolo composto da giudici professionali, assunti mediante concorso e a tempo pieno. In questo senso, l'appartenenza al ruolo di giudice tributario togato è incompatibile con qualunque altro incarico o professione intellettuale. In particolare, l'articolo 6 contempla la nomina a giudice tributario mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

Potranno acquisire altresì tale qualifica gli attuali giudici togati facenti parte delle Commissioni tributarie provinciali e regionali che esercitino l'opzione di cui all'articolo 6, comma 10, per entrare a far parte, definitivamente ed in via esclusiva, del ruolo della magistratura tributaria.

Allo stesso tempo, la presente proposta contempla il distinto ruolo del giudice tributario onorario, di cui all'articolo 8. Si è così scelto di dare la possibilità agli attuali giudici « non togati » già componenti delle Commissioni tributarie provinciale e regio-

nali di esercitare un'opzione per essere inseriti *de plano* nei nuovi tribunali tributari, con la previsione - a differenza della condizione attuale - di una remunerazione commisurata all'importanza della funzione esercitata. Allo stato, la funzione del giudice onorario sarà esercitata da tali soggetti fino ad esaurimento dei relativi ruoli.

Giudice monocratico

Il presente disegno di legge si propone, altresì, di affrontare la problematica relativa alla particolare struttura del contenzioso tributario. Circa la metà dei contenziosi pendenti in primo grado al 31 dicembre 2019 rivela un valore della lite inferiore a 3.000 euro.

In primo grado, per evitare di appesantire i collegi con la trattazione delle vertenze di minor valore, l'articolo 3, comma 2, assegna le pendenze il cui valore non superi 5.000 euro ad un giudice monocratico.

Le funzioni del giudice monocratico saranno inizialmente devolute ai giudici onorari di cui all'articolo 8 fino all'esaurimento dei ruoli di questi ultimi. In questo modo non solo saranno fatte salve le esperienze già acquisite nelle vigenti commissioni tributarie, ma si consentirà altresì l'assestamento del ruolo dei giudici tributari togati, che inizialmente comporranno soltanto i collegi per le cause di valore superiore.

Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione

Infine, tra gli obiettivi della riforma, si sottolinea la necessità di assicurare che le esperienze acquisite dai nuovi giudici tributari si riflettano anche sull'esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione.

A tal proposito, è istituita una sezione tributaria della Corte di cassazione, prevista all'articolo 19, che a regime sarà composta esclusivamente dai nuovi giudici tributari togati che abbiano esercitato per almeno otto

anni le proprie funzioni nelle corti d'appello tributarie e superato una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni di un regolamento adottato secondo le modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

Sempre nell'ottica di garantire una conservazione delle conoscenze già maturate, al comma 5 dell'articolo 19 si prevede che i magistrati già di ruolo presso la Corte di cassazione potranno scegliere di entrare a far parte della nuova sezione tributaria; tale ruolo sarà irrevocabile e incompatibile con altre sezioni della Corte di cassazione.

Entrando nel merito dell'articolato, il presente disegno di legge si compone di cinque capi.

Il capo I reca le disposizioni sull'organizzazione della giurisdizione tributaria.

L'articolo 1, come accennato in precedenza, sancisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria, la cui organizzazione e gestione è affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita dai giudici dei tribunali tributari e delle Corti d'appello e dai giudici tributari onorari componenti del tribunale tributario.

L'articolo 2 stabilisce che gli organi della giurisdizione tributaria sono i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie - con sede in ogni capoluogo di regione e provincia autonoma ed eventuali sezioni staccate - e la sezione tributaria della Corte di cassazione.

L'articolo 3 stabilisce che nei giudizi si applicano le vigenti disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario) e, se compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. I giudizi con valore inferiore a 5.000 euro sono devoluti al giudice tributario monocratico - fino ad esaurimento dei ruoli sono devolute ai giudici tributari onorari già componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e successivamente ai giudici tributari di

cui all'articolo 6 -, mentre quelle con valore superiore a tale soglia sono decise dai tribunali tributari in composizione collegiale. Le Corti d'appello giudicano in composizione collegiale. L'appello contro le sentenze del giudice monocratico si propone al tribunale tributario, che giudica in composizione collegiale. L'articolo disciplina, infine, le modalità di coinvolgimento dei giudici già componenti onorari delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

L'articolo 4 definisce struttura organizzativa e composizione dei tribunali e delle Corti d'appello. Al vertice è preposto un presidente, con mandato quinquennale, rinnovabile una sola volta, che presiede anche la prima sezione, sostituito in caso di impedimento nelle questioni non giudiziali dal presidente di sezione più anziano nell'incarico. L'articolo stabilisce la composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, prevedendo le modalità di sostituzione.

L'articolo 5 individua le modalità di nomina dei presidenti dei tribunali e delle corti d'appello, rispettivamente tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico.

L'articolo 6 stabilisce la procedura di nomina a giudice tributario tramite concorso per titoli ed esami. Sono definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, nonché le equipollenze per la sussistenza dei requisiti. L'articolo definisce, quindi, le materie del concorso, composto da una prova scritta e orale. È prevista, infine, la possibilità per i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che compongono le commissioni tributarie provinciale e regionali di entrare in ruolo nella magistratura tributaria entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In relazione ai componenti delle commissioni tributarie in servizio da almeno venti anni è prevista una valutazione per soli titoli. In tale contesto costituiscono specifico oggetto di valutazione le sentenze

redatte dai candidati negli ultimi dieci anni di attività.

L'articolo 7 disciplina le modalità di conferimento della funzione di giudice delle corti d'appello tributarie ai magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni che abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli.

L'articolo 8 stabilisce la procedura di nomina dei giudici tributari già componenti onorari delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ai quali è riconosciuta la facoltà di scegliere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti in tale ruolo.

L'articolo 9 disciplina le modalità di formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti. La composizione delle sezioni è stabilita annualmente con decreto del presidente di ciascun tribunale o corte. I presidenti di sezione su base annuale stabiliscono il calendario delle udienze e su base trimestrale la composizione dei collegi giudicanti.

L'articolo 10 definisce i requisiti generali dei magistrati tributari, quali quelli di cittadinanza, di godimento dei diritti civili e politici, e del non aver ricevuto determinate condanne o sanzioni disciplinari, mentre l'articolo 11 fissa i casi di incompatibilità.

L'articolo 12 individua il procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, mentre l'articolo 13 fissa la cessazione dell'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

L'articolo 14 indica, invece, i casi di decadenza dall'incarico, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria.

L'articolo 15 individua il trattamento economico, previdenziale e assistenziale dei giudici tributari, nonché le modalità di progressione economica, previa valutazione positiva della professionalità, sulla base di attitudine, laboriosità e diligenza, con partico-

lare attenzione alla velocità di smaltimento dei processi.

L'articolo 16, in tema di responsabilità, stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L'articolo 17 disciplina le modalità di vigilanza e le sanzioni disciplinari, distinte in ammonimento, censura, sospensione delle funzioni, incapacità a esercitare incarico direttivo e rimozione dall'incarico, mentre l'articolo 18 definisce le modalità di esecuzione del procedimento disciplinare, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte d'appello e celebrato presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria. Il Consiglio superiore delibera la sanzione disciplinare, applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il capo II, composto del solo articolo 19, disciplina l'istituzione, per i giudizi di legittimità, di una sezione tributaria presso la Corte di cassazione. Tale sezione è costituita esclusivamente dai giudici tributari previo superamento di un concorso per soli titoli disposto tramite regolamento del Consiglio superiore della magistratura. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione. Sono previste modalità per l'interoperabilità dei dati dei tribunali e delle Corti d'appello tributarie.

Il capo III reca norme relative al Consiglio superiore della giustizia tributaria.

Gli articoli 20 e 21 stabiliscono che il Consiglio superiore è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e recano disposizioni attuative.

L'articolo 22 ne definisce la composizione. Sono componenti il Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, quattro magistrati delle corti d'appello tribu-

tarie, nove magistrati dei tribunali tributari, un magistrato di cui all'articolo 8 fino ad esaurimento di ruoli, quattro esperti eletti dal Parlamento. Stabilisce inoltre le modalità di elezione del Presidente.

L'articolo 23 individua i poteri di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Consiglio superiore.

L'articolo 24 definisce le attribuzioni del Consiglio superiore. L'articolo 25 ne definisce la durata in cinque anni e stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti, nonché le incompatibilità con la partecipazione ai concorsi di magistrato tributario.

L'articolo 26 definisce le attribuzioni del Presidente e la sua sostituzione per impedimento.

L'articolo 27 individua come criterio di ineleggibilità a membro del Consiglio superiore l'essere stato sottoposto a una sanzione più grave dell'ammonimento. I membri non possono essere rieletti per le due successive consiliature.

L'articolo 28 definisce le modalità di elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte dei magistrati, ivi incluse le tempistiche e le modalità di reclamo.

L'articolo 29 individua le modalità di convocazione del Consiglio superiore, che siano d'ufficio o d'iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno quattro componenti.

L'articolo 30 disciplina le modalità di deliberazione, con presenza di numero legale, di norma a maggioranza a voto palese.

L'articolo 31 definisce il trattamento economico dei componenti, prevedendo il trattamento economico ragguagliato e l'esonero dalle funzioni proprie, nonché il trattamento di missione per i membri con residenza fuori Roma.

L'articolo 32 stabilisce le modalità di scioglimento del Consiglio superiore, tramite decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e le tempistiche della rielezione.

L'articolo 33 sancisce il principio dell'autonomia contabile del Consiglio superiore e ne disciplina le modalità di gestione finanziaria.

Gli articoli 34 e 35 definiscono il ruolo e la composizione dell'ufficio studi e del segretariato generale del Consiglio superiore.

Il capo IV reca disposizioni relative agli uffici di cancelleria.

L'articolo 36 stabilisce che presso ogni tribunale tributario e ogni corte d'appello è istituito un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e collaborazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria, mentre l'articolo 37 istituisce il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretario generale della giustizia tributaria. Si stabiliscono, inoltre, disposizioni sul personale e le sue funzioni.

L'articolo 38 dispone che il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici sono stabiliti con regolamento approvato

mediante decreto del Presidente della Repubblica. Sono previste disposizioni transitorie per garantire la continuità della gestione informatizzata dei servizi.

Il capo V, infine, reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 39 prevede l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

L'articolo 40 prevede le modalità di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, mentre l'articolo 41 prevede tempistiche specifiche, in sede di prima applicazione, dei concorsi pubblici previsti dagli articoli 6 e 7.

L'articolo 42 prevede le modalità di insediamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria.

L'articolo 43 prevede che i regolamenti previsti dal presente disegno di legge sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, fatti salvi quelli per cui è prevista l'emanazione entro sessanta giorni.

L'articolo 44 prevede, infine, l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Autonomia della magistratura tributaria)

1. La magistratura tributaria è autonoma e indipendente.

2. L'organizzazione e la gestione della giustizia tributaria sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

3. L'ordine giudiziario tributario è costituito dai giudici dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, di cui agli articoli 6 e 7.

4. Appartengono altresì all'ordine giudiziario tributario i giudici tributari onorari, di cui all'articolo 8.

Art. 2.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata in forma autonoma e indipendente dai tribunali tributari, dalle corti d'appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.

2. Le circoscrizioni dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie sono regionali e comprendono le province facenti parte

delle singole regioni. Esse hanno sede nei capoluoghi di regione. Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria e nella Regione siciliana sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione tributaria è esercitata da tribunali tributari e corti d'appello tributarie, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, ai quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni concernenti i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie compatibili con le norme di legge e dello statuto della regione che le comprende.

Art. 3.

(Funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. Nei giudizi tributari si applicano le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al presente articolo e sempre che siano compatibili con esse, nei giudizi tributari si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

2. I giudizi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi 5.000 euro, sono devoluti al giudice tributario in composizione monocratica. L'ufficio del giudice tributario monocratico ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L'appello contro le sentenze del giudice tributario monocratico si propone esclusivamente al tribunale tributario, che giudica in composizione collegiale.

3. I giudizi di cui al comma 2 sono devoluti, fino a esaurimento dei ruoli, ai giu-

dici di cui all'articolo 8 e, successivamente, ai giudici tributari di cui all'articolo 6.

4. Le controversie il cui valore risulti superiori a quello di cui al comma 2 sono decise dai tribunali tributari in composizione collegiale.

5. Le corti d'appello tributarie giudicano in composizione collegiale.

6. Con decreto del presidente del tribunale tributario si coordina l'esaurimento dei ruoli dei giudici di cui all'articolo 8 con la composizione monocratica dei giudizi di cui al comma 2 del presente articolo e il subentro negli stessi dei giudici di cui all'articolo 6.

Art. 4.

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. Al tribunale tributario e alla corte d'appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. L'incarico di presidente ha durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta, a decorrere dalla data di esercizio effettivo.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, a parità di anzianità, dal più anziano d'età.

4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e quattro giudici tributari, per un totale di sei giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione e giudica con il numero fisso di tre votanti.

6. I collegi dei tribunali tributari sono costituiti dai giudici tributari di cui all'articolo 6 e dai giudici tributari di cui all'articolo 8, fino a esaurimento dei ruoli di questi ultimi.

7. Fino a esaurimento dei ruoli composti dai giudici di cui all'articolo 8, a seguito dell'esercizio dell'opzione prevista dall'arti-

colo 8, comma 1, i collegi dei tribunali tributari sono costituiti da almeno due giudici di cui all'articolo 6.

8. I collegi delle corti d'appello tributarie sono formati dai giudici tributari di cui all'articolo 7.

9. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido per un massimo di due mesi.

Art. 5.

*(Presidenti dei tribunali tributari
e delle corti d'appello tributarie)*

1. I presidenti dei tribunali tributari e i presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati rispettivamente tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 6, in base a una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. I presidenti delle corti d'appello tributarie e i presidenti di sezioni delle corti d'appello tributarie sono nominati rispettivamente tra i giudici tributari vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 7, secondo una graduatoria formata secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

(Giudici dei tribunali tributari)

1. La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, bandito con cadenza biennale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la pro-

cedura di reclutamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 10.

2. Al concorso sono ammessi coloro che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Ai fini della sussistenza dei requisiti valgono le seguenti equipollenze:

a) alla laurea in giurisprudenza, le lauree magistrali in discipline economico-aziendali a condizione che sia stato sostenuto un esame di diritto tributario e uno di diritto tributario processuale;

b) all'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

c) alle scuole di specializzazione, le scuole e i corsi postuniversitari in diritto tributario legalmente riconosciuti.

3. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario coloro che soddisfino le condizioni prescritte dall'articolo 10.

4. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) una prova scritta;

b) una prova orale, comprensiva di un colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. La prova scritta di cui al comma 4, lettera *a)*, consiste nello svolgimento di due elaborati teorici:

a) sul diritto tributario sostanziale;

b) sul diritto tributario processuale.

6. La prova orale di cui al comma 4, lettera *b)*, verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto tributario nazionale, europeo e internazionale;

- b) diritto tributario processuale;
- c) procedura civile;
- d) diritto civile e commerciale;
- e) elementi di contabilità aziendale;
- f) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
- g) elementi di diritto penale;
- h) elementi di informatica giuridica.

7. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami, nonché i limiti di età per la partecipazione al concorso medesimo.

8. Il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri almeno quindici giorni prima della prova scritta ed è composta da docenti universitari nelle materie oggetto di esame.

9. I giudici, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria istituito ai sensi dell'articolo 20.

10. I magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, compongono le commissioni tributarie provinciale e regionali, possono scegliere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare nel ruolo della magistratura tributaria, di cui all'articolo 1. L'esercizio di tale opzione è irrevocabile e incompatibile con l'esercizio della magistratura ordinaria, amministrativa, militare e contabile.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, un numero non superiore al

25 per cento dei posti a concorso per le funzioni di magistrato di tribunale tributario è riservato ai giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali, in servizio da almeno venti anni, che siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti o degli avvocati. Tali soggetti sono individuati mediante apposita selezione pubblica per soli titoli, da espletare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 11, fermo restando che devono costituire specifico oggetto di valutazione, insieme agli altri titoli, le sentenze da essi redatte negli ultimi dieci anni di esercizio della funzione di componente delle commissioni tributarie. La Commissione esaminatrice è nominata con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da docenti universitari nelle materie oggetto di valutazione. Sono esclusi dalla selezione pubblica di cui al comma 11, i soggetti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Giudici delle corti d'appello tributarie)

1. Le funzioni di magistrato di corte d'appello tributaria sono conferite, a domanda degli interessati, ai magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni che abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni di un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle modalità determinate dal regolamento di cui al comma 1, il conferi-

mento delle funzioni di magistrato di corte d'appello tributaria è riservato:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, delle estinte commissioni tributarie provinciali e regionali in servizio da almeno quattro anni, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6 comma 10;

b) ai soggetti che abbiano superato il concorso di cui all'articolo 6, nell'ordine della graduatoria finale.

Art. 8.

(Nomina dei giudici tributari onorari già componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, esclusi i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, già componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali fino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono scegliere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti nel ruolo di giudice tributario onorario. Sono esclusi i soggetti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai magistrati tributari di cui al presente articolo sono devoluti i giudizi di cui all'articolo 3, comma 2. I magistrati tributari di cui al presente articolo concorrono, inoltre, alla formazione dei collegi giudicanti dei tribunali tributari, nelle modalità di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

3. Le previsioni riferite nella presente legge ai giudici tributari di cui al presente articolo si applicano fino all'esaurimento dei ruoli composti a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1.

Art. 9.

*(Formazione delle sezioni
e dei collegi giudicanti)*

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte d'appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri determinati con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Il calendario delle udienze delle sezioni dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 è stabilito all'inizio di ogni trimestre dal presidente del tribunale tributario competente.

3. Salve diverse esigenze organizzative rilevate dal presidente della sezione, in relazione alle quali sia necessario stabilire un maggior numero di udienze, ciascuna sezione giudicante tiene udienza due volte per settimana e ciascun collegio giudicante nonché ciascun magistrato tributario di cui all'articolo 8 tiene udienza una volta per settimana.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte d'appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni e uno o più dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare degli atti o delle sentenze impugnati.

Art. 10.

(Requisiti generali dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari)

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 devono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- d) non avere subito per più di una volta la revoca della nomina a magistrato tributario di cui all'articolo 8;
- e) non essere cessati dalle funzioni di magistrato tributario o di magistrato tributario di cui all'articolo 8 per motivi diversi dalle dimissioni;
- f) se dipendenti pubblici, non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

2. In sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dal limite di età individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, con riferimento ai componenti delle commissioni tributarie provinciale e regionali.

Art. 11.

(Incompatibilità)

1. I magistrati tributari di cui agli articoli 6 e 7, che esercitano la funzione a tempo pieno, non possono assumere impieghi o uffici pubblici o privati, ad eccezione degli incarichi autorizzati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria. Non possono altresì esercitare industrie o commerci né qualsiasi libera professione.

2. Non possono essere nominati magistrati tributari di cui all'articolo 8, finché perman-

gono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di ogni tipo di ente che applichi tributi o abbia partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

d) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle agenzie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

e) gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza;

f) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

i) coloro che sono iscritti negli albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente degli enti, delle associazioni e dei

soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

l) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia.

3. Non possono essere componenti della stessa sezione i coniugi, le parti dell'unione civile, i conviventi nonché i parenti e affini entro il quarto grado.

4. Salvo ogni altro obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, il magistrato tributario e il magistrato tributario di cui all'articolo 8 sono tenuti ad astenersi qualora il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente ovvero un parente o affine entro il quarto grado sia parte o difensore in una controversia assegnata ad essi o alla sezione della quale sono componenti.

5. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria nominati dal Parlamento non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario di cui all'articolo 8 durante il periodo di durata in carica del Consiglio medesimo.

6. I pubblici dipendenti impiegati presso le cancellerie dei tribunali tributari o delle corti d'appello tributarie o presso gli uffici del Consiglio superiore della giustizia tributaria, ove esercitino anche la funzione di magistrato tributario di cui all'articolo 8, non possono essere assegnati a sedi situate nelle regioni in cui sono ubicati gli uffici presso i quali prestano servizio.

7. Nessuno può essere contemporaneamente componente di un tribunale e di una corte d'appello tributaria né di più tribunali o corti d'appello tributarie.

8. L'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo spetta al Consiglio superiore della giustizia tributaria.

Art. 12.

(Procedimento di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8, che sono immessi rispettivamente per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 6 e 7 e, in sede di prima applicazione della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 8.

2. Le nomine a magistrato di corte d'appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Consiglio superiore della giustizia tributaria, che provvede con propria deliberazione a seguito della procedura concorsuale interna prevista all'articolo 7 e, in sede di prima applicazione della presente legge, delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le nomine a magistrato di corte d'appello tributaria e il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con proprio decreto.

4. Con regolamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono stabilite le modalità e procedure per il trasferimento dei magistrati tributari e dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 ad altra sede senza mutamento dell'incarico. Con deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono altresì adottati i provvedimenti di trasferimento, a qualunque titolo disposti, secondo le disposizioni del suddetto regolamento.

Art. 13.

(Durata dell'incarico)

1. I magistrati dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 cessano dall'incarico a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età.

Art. 14.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 i quali:

a) perdono alcuno dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) incorrono in alcuno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2;

c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione del decreto di nomina o della deliberazione di cui all'articolo 12, comma 1;

d) limitatamente ai magistrati tributari di cui all'articolo 8, risultano assenti, senza giustificato motivo, a due udienze nel mese, anche non consecutive, o a più del 40 per cento delle udienze annuali fissate per la sezione di cui sono componenti;

e) incorrono in alcuno dei casi di rimozione previsti dall'articolo 17, comma 6;

f) conseguono giudizio negativo in due delle valutazioni di professionalità previste dall'articolo 15.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio superiore

della giustizia tributaria. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria e l'emanazione del decreto che dichiara la decadenza, il magistrato tributario o il magistrato tributario di cui all'articolo 8 è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

Art. 15.

(Trattamento economico dei giudici tributari)

1. Ai giudici tributari di cui agli articoli 6 e 7 si applica il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie e di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, fatta eccezione per i soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, comma 10, per i quali resta fermo il trattamento economico già maturato nell'ambito delle precedenti funzioni giurisdizionali.

2. Ai giudici tributari di cui all'articolo 8 si applica un trattamento economico congruo, tenuto conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta, determinato con regolamento decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8 sono sottoposti a valutazione di professionalità con periodicità quadriennale decorrente dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Tali valutazioni riguardano l'attitudine allo svolgimento delle attività giurisdizionali, la laboriosità e la diligenza; esse sono differenziate per i magistrati tributari e per i magistrati tributari di cui all'articolo 8 e sono operate secondo i parametri determinati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria e con le mo-

dalità e le procedure stabilite con regolamento adottato con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, su proposta del medesimo Consiglio superiore.

4. Tra i parametri per la valutazione di professionalità del magistrato tributario e del magistrato tributario di cui all'articolo 8, determinati ai sensi del comma 3, è compreso il rispetto dei termini previsti per il deposito delle decisioni sulle controversie per le quali egli abbia svolto l'incarico di relatore o estensore, secondo i principi di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei presidenti di tribunale o corte d'appello tributaria e dei presidenti di sezione è compreso il rispetto dei termini previsti per l'assegnazione dei ricorsi alla sezione o al relatore e per la fissazione della data delle udienze. I termini per il deposito dei provvedimenti, per l'assegnazione dei ricorsi e per la fissazione della data delle udienze sono stabiliti dal Consiglio superiore della giustizia tributaria con proprie risoluzioni organizzative delle attività dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie.

5. La progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari di cui all'articolo 8 è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di professionalità di cui al comma 3.

6. Ai soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 6, comma 10, è riconosciuto un trattamento economico integrativo, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

(Responsabilità)

1. Ai magistrati tributari e ai magistrati tributari di cui all'articolo 8 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della

legge 27 febbraio 2015, n. 18, concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Art. 17.

(Vigilanza e sanzioni disciplinari)

1. I magistrati tributari e i magistrati tributari di cui all'articolo 8, per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo.

2. Si applica la sanzione dell'ammonizione per lievi trasgressioni.

3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e di assenza di pregiudizi;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;

f) l'omessa comunicazione di avvenute interferenze al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria da parte del giudice destinatario;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativamente al deposito delle sentenze;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

n) le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito e rilevante vantaggio a una delle parti o ai loro difensori;

c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) il frequentare una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;

e) non aver frequentato un numero minimo annuo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio.

5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza nell'attività di altro giudice tributario da parte di un presidente di tribunale tributario o di corte d'appello tributaria o di un presidente di sezione, se ripetuta o grave.

6. Si applica la sanzione della rimozione dall'incarico nei casi di recidiva nelle trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5. La rimozione determina l'incapacità a conseguire nuovamente la nomina a giudice tributario.

Art. 18.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte d'appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni.

3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, contesta i fatti all'incolpato con l'invito a presentare entro il termine di trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali il Consiglio, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria del Consiglio. Dell'apertura dell'istruttoria e del deposito degli atti è data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti al Consiglio con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere

visione ed estrarre copia degli atti e depositare le proprie difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha la parola per ultimo. Egli può farsi assistere da un altro giudice tributario.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio superiore della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

CAPO II

SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 19.

(Istituzione della sezione tributaria della Corte di cassazione)

1. Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, è istituita una sezione tributaria presso la Corte di cassazione, competente per tutte le controversie regolate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La sezione tributaria della Corte di cassazione è costituita esclusivamente dai giudici tributari di cui all'articolo 7, in servizio da almeno otto anni, che abbiano superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta secondo le disposizioni di un regolamento adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità individuate dal Consiglio superiore della magistratura entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie il Consiglio superiore della giustizia tributaria e la Corte di cassazione stipulano un protocollo per la comunicazione tra la rete informatica degli organi della giustizia tributaria e quella della Corte di cassazione per assicurare l'interscambio telematico degli atti, dei fascicoli e delle comunicazioni. Il protocollo è reso operativo entro sei mesi dalla data della sua stipulazione.

5. I magistrati di ruolo presso la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono scegliere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di entrare a far parte della sezione tributaria di cui al presente articolo. L'esercizio di tale opzione è irrevocabile e incompatibile con altre sezioni della Corte di cassazione.

6. Fino all'insediamento della sezione tributaria di cui al presente articolo, è fatta salva la competenza delle sezioni quinta e sesta civile della Corte di cassazione.

CAPO III

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 20.

(Istituzione del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Al fine di assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi

dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, è istituito il Consiglio superiore della giustizia tributaria, con funzioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativa degli organi della giurisdizione tributaria, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 21.

*(Trasferimento della Direzione
della giustizia tributaria)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le necessarie modifiche agli ordinamenti delle rispettive strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22.

(Composizione)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha sede in Roma.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è composto:

a) dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto;

b) da quattro magistrati delle corti d'appello tributarie, eletti dai magistrati tributari di cui all'articolo 7;

c) da sette magistrati dei tribunali tributari, eletti dai magistrati tributari di cui all'articolo 6;

d) da un magistrato di cui all'articolo 8, eletto fra i medesimi soggetti, fino ad esaurimento dei ruoli;

e) da sei esperti eletti dal Parlamento, tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ciascuna Camera elegge un esperto scelto tra i professori universitari in diritto tributario e un esperto scelto tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, nella prima adunanza, elegge il presidente tra i propri componenti con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e con ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti, il presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati entrati in ballottaggio. Fino all'elezione del presidente, le funzioni di presidente provvisorio sono svolte dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.

4. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletti dalle Camere, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Art. 23.

(Vigilanza)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sugli uffici e sui magistrati tributari attraverso il Consiglio superiore della giustizia tributaria. Presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria esercita la vigilanza sugli uffici e sui magistrati tributari.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio superiore della giustizia tributaria informazioni sul funzionamento della giurisdizione tributaria.

4. Per l'esercizio delle funzioni, rispettivamente, di alta sorveglianza e di vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio superiore della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono, in particolare, sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 24.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;

c) delibera sull'indizione dei concorsi di cui agli articoli 6 e 7;

d) delibera sull'assegnazione degli incarichi e sui trasferimenti, con le modalità di cui all'articolo 12;

e) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributarie delle corti d'appello tributarie;

f) predispone la relazione annuale di cui all'articolo 23;

g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie divise in sezioni;

i) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi di cui all'articolo 34 e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale, a migliorare le capacità organizzative e a promuovere l'autovalutazione dei giudici e del personale di segreteria; la partecipazione alle iniziative è obbligatoria.

l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente codice o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;

m) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti d'appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;

n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 36, comma 5, relativo all'indennità aggiuntiva al trattamento economico;

o) autorizza l'istituzione delle sezioni staccate degli uffici di segreteria previsti dall'articolo 36, comma 1;

p) delibera su ogni altra materia adesso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria vigila sul funzionamento e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio superiore della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da componenti o da delegati del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 25.

(Durata)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria dura in carica per cinque anni.

2. Se un componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa uno dei componenti eletti dalle Camere, il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto.

3. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

Art. 26.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria:

a) chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;

b) chiede ai Presidenti delle Camere di provvedere all'elezione dei componenti di spettanza delle stesse Camere;

c) convoca e presiede il Consiglio superiore della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio superiore della giustizia tributaria è sostituito dal componente del Consiglio più anziano per età.

Art. 27.

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio superiore della giustizia tributaria e sono altresì esclusi dal voto i giudici sottoposti, a seguito di procedimento disciplinare, a una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Nessun componente elettivo del Consiglio superiore della giustizia tributaria è rieleggibile per le successive due consiliature.

Art. 28.

(Elezione)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria eletti dai magistrati hanno luogo entro i tre mesi antecedenti la scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.

3. I reclami relativi all'eleggibilità e alle operazioni elettorali sono presentati al Consiglio superiore della giustizia tributaria e devono pervenire al Segretariato generale di cui all'articolo 35 entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

4. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 29.

(Convocazione)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è convocato:

a) d'ufficio:

1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 30.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria delibera con la presenza della maggioranza dei propri componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e con voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto nei casi prescritti dal regolamento interno di funzionamento del Consiglio o su richiesta motivata di almeno tre componenti presenti.

Art. 31.

(Trattamento economico)

1. I componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato.

2. Ai componenti del Consiglio superiore della giustizia tributaria spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 32.

(Scioglimento)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento del Consiglio superiore della giustizia tributaria ai sensi del comma 1 e hanno luogo entro i due mesi successivi.

Art. 33.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere trasferito al Consiglio medesimo.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio superiore della giustizia tributaria, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 34.

(Ufficio studi)

1. Presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi con il compito di:

a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, in convenzione anche con altri enti e università, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio che nomina anche i coordinatori ed i relatori;

c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. L'Ufficio studi è diretto da un componente del Consiglio superiore della giustizia tributaria, nominato con decreto del Presidente del Consiglio stesso.

Art. 35.

(Segretariato generale del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del Presidente del medesimo Consiglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio superiore della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.

2. L'assegnazione e la revoca del personale destinato al Segretariato generale sono

preventivamente approvate dal Consiglio superiore della giustizia tributaria.

3. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria disciplina con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

CAPO IV

GLI UFFICI DI CANCELLERIA

Art. 36.

(Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie. Sezioni distaccate)

1. Presso ogni tribunale tributario e ogni corte d'appello tributaria è istituito un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria. Le corti d'appello tributarie possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio superiore della giustizia tributaria, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quello in cui ha sede la corte.

2. Agli uffici di cui al comma 1 del presente articolo sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale, di cui all'articolo 35.

3. Presso l'ufficio di cancelleria di ogni corte d'appello tributaria è istituita una sezione che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.

4. Il personale addetto alla sezione di cui al comma 2 è coordinato da un giudice tributario. Il Consiglio superiore della giustizia tributaria disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle deci-

sioni, i tempi della massimazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici e la trasmissione alla banca dati della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. I giudici di cui al comma 4 non sono esonerati dallo svolgimento delle proprie funzioni e ricevono un'indennità aggiuntiva mensile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 37.

(Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria)

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

2. Al personale del ruolo di cui al comma 1 spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali, inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio della giustizia tributaria.

4. Con la procedura di cui al comma 3 sono determinate le eventuali variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

Art. 38.

*(Servizi informatici di gestione
della giustizia tributaria)*

1. Il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria sono stabiliti con regolamento approvato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La gestione informatizzata delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di atti parlamentari presidenza e del processo tributario telematico è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture del Consiglio superiore della giustizia tributaria. Per tale gestione il Consiglio superiore della giustizia tributaria può anche ricorrere ad affidamenti a società esterne, nell'ambito delle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, o a convenzioni con società abilitate alla loro stipulazione con le pubbliche amministrazioni.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire la continuità della gestione informatizzata dei servizi di cui al comma 1, il Consiglio superiore della giustizia tributaria succede nella titolarità delle convenzioni a tale scopo esistenti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.A. o altre controparti.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(Abrogazione)

1. Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato a decorrere dalla data di

insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. I riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, devono intendersi rispettivamente riferiti ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie di cui alla presente legge.

3. Per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alla presente legge e sempre che siano compatibili con essa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Art. 40.

(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie)

1. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie sono insediati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano.

3. Per i giudizi instaurati fino alla data di insediamento di cui al comma 1, restano competenti le commissioni tributarie provinciali e regionali. Per i giudizi instaurati successivamente a tale data sono competenti i tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e le corti d'appello tributarie, per i giudizi di secondo grado.

Art. 41.

(Nomina dei giudici tributari)

1. In sede di prima applicazione, i concorsi pubblici previsti dagli articoli 6 e 7

devono svolgersi e concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le nomine dei giudici tributari devono essere eseguite entro il termine di cui all'articolo 40, comma 1.

Art. 42.

(Insediamento del Consiglio superiore della giustizia tributaria)

1. Le nomine del Consiglio superiore della giustizia tributaria di cui all'articolo 20 hanno luogo entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie di cui all'articolo 40, comma 1.

2. Per la composizione del Consiglio superiore della giustizia tributaria, in fase di prima applicazione, non si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, lettera a).

Art. 43.

(Regolamenti)

1. I regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. I regolamenti di cui agli articoli 6, comma 7, e 7, comma 1, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 4,00